

XV legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 19, 26, 580**

Modifiche al codice civile
in materia di cognome dei
coniugi e dei figli

settembre 2006
n. 32



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia
e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: C. Goretti _4487
M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----
D. Bassetti _3787

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: G. Filippetta _2973

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----
A. Sansò _3435
S. Biancolatte _3659
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: M. Serafin _2974

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Cristina Sorato _4431

Documentazione giuridica

Gabriella Pagani _2863
Vladimiro Satta _2057
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Chiara Micelli _3521
Vitaliana Curigliano _5668

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XV legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 19, 26, 580

Modifiche al codice civile
in materia di cognome dei
coniugi e dei figli

settembre 2006
n. 32

a cura di: Stefano Marci
con: Michela Mercuri

INDICE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COGNOME DELLA MOGLIE E DEI FIGLI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

TUTELA DEL NOME E DEL COGNOME IN GENERALE	PAG.	1
IL COGNOME DELLA MOGLIE	"	2
IL COGNOME DEI FIGLI	"	3
Il figlio naturale.....	"	3
Il figlio legittimato	"	4
Il figlio legittimo	"	4
Il figlio adottivo	"	10
LE FONTI INTERNAZIONALI	"	11
CENNI DI DIRITTO COMPARATO.....	"	13

SCHEDE DI LETTURA

A.S. n. 19 "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli"	"	19
A.S. n. 26 "Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie"	"	25
A.S. n. 580 "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli"	"	31

Disposizioni in materia di cognome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano*

TUTELA DEL NOME E DEL COGNOME IN GENERALE

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'art. 22 Cost., secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome", da leggersi in combinazione con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Come ha affermato la Corte costituzionale, *"è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta - come efficacemente è stato osservato - del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione ... accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità"*¹.

L'art. 6 c.c. specifica che ogni persona ha diritto al nome - definito come l'insieme di prenome e cognome - che le è per legge attribuito e che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 7 c.c., la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne

* Il Servizio studi del Senato, nel corso della XIV legislatura (ottobre 2002), ha predisposto il dossier "L'acquisizione del cognome da parte del figlio", recante dottrina, giurisprudenza e materiali di diritto comparato.

¹ Corte costituzionale, sentenza 24 gennaio - 3 febbraio 1994, n. 13.

faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno².

Le disposizioni normative che, ai sensi dell'art. 6 c.c., disciplinano l'attribuzione del cognome (in via diretta o come conseguenza dell'attribuzione di un particolare *status familiae*) sono contenute nel codice civile, in alcune leggi speciali e nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396³.

In merito alla *ratio* di tali disposizioni, è stato osservato che ad esse "è sottesa da un lato la scelta dell'ordinamento di sottrarre la vicenda dell'attribuzione del cognome alla volontà degli interessati, e dall'altro l'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia anche mediante l'identificazione di tutti i suoi membri con un unico cognome; è funzione di questo, infatti, non soltanto individuare e distinguere la persona nella sua vita di relazione (funzione assolta dal binomio nome-cognome), ma anche evidenziarne i legami con la famiglia di origine"⁴.

IL COGNOME DELLA MOGLIE

Ai sensi dell'art. 143-bis c.c. (introdotto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di famiglia), la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. A tal proposito, la Corte di cassazione ha recentemente osservato che: *"la normativa codicistica vigente prima della riforma del diritto di famiglia, nel regolare soltanto, nell'ambito della famiglia legittima, il cognome della moglie, disponeva all'art. 144 c.c., in piena coerenza con il riconoscimento al marito - nella stessa norma sancito - della qualità di capo della famiglia, che la moglie ne assumesse il cognome, così chiaramente ponendo il cognome dell'uomo quale elemento identificativo del nucleo familiare. La legge di riforma n. 151 del 1975 ha sostituito tale disposizione con l'art. 143-bis c.c., ai sensi del quale la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. Nonostante l'apparente incisività della nuova formulazione, essa deve considerarsi di modesto spessore ... tenuto conto da un lato che anche nel vigore della precedente normativa la giurisprudenza di questa Suprema Corte aveva ravvisato il diritto della moglie a conservare il proprio cognome, aggiungendo ad esso quello del marito ..., considerato d'altro lato che anche la disposizione novellata evidenzia, sia pure in termini attenuati rispetto al passato, l'opzione del*

² L'art. 8 c.c. stabilisce poi che le azioni previste dall'art. 7 c.c. possono essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Le medesime azioni possono infine essere esperite a tutela dello pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquisito l'importanza del nome (art. 9 c.c.).

³ "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

⁴ M.N. BUGETTI, *L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari*, in "Famiglia e diritto", 2004, fasc. 5, pag. 443.

*legislatore verso il cognome del marito come identificativo della nuova famiglia costituita, in quanto unico cognome comune, così rimarcando una posizione di evidente disparità tra i coniugi"*⁵.

L'art. 156-bis c.c. stabilisce che il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898⁶, una volta pronunciato con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Tuttavia il tribunale, con la sentenza suddetta, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Tale decisione può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

IL COGNOME DEI FIGLI

Il figlio naturale

L'art. 262 c.c. prevede che il figlio naturale (ossia il figlio procreato da genitori non uniti in matrimonio) assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. La Corte costituzionale, con [sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297](#), in relazione ad un ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'(unico) riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

⁵ Cass. Civ., 17 luglio 2004, n. 13298, in *Dir. e giust.*, 2004, 32, 27.

⁶ "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

Con sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, la Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di riconoscimento del figlio da parte del padre - successivamente a quello già compiuto dalla madre, della quale il figlio ha assunto il cognome - l'acquisto del cognome paterno non è automatico, e anzi deve escludersi ove nel frattempo il figlio abbia acquistato una sua precisa individualità col cognome materno e come tale sia conosciuto.

Il figlio legittimato

Ai sensi dell'art. 280 c.c., la legittimazione, che può avvenire o per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice, attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

L'attribuzione del cognome al figlio legittimato è disciplinata dall'art. 33 del citato D.P.R. 396/2000, secondo cui il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi. Le dichiarazioni precedenti sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.

Il figlio legittimo

Non esiste nell'ordinamento italiano una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. Ciononostante - come è noto - al figlio legittimo viene automaticamente attribuito il cognome del padre ed è costantemente negata ai genitori la possibilità di optare per il cognome materno o il doppio cognome.

Il fondamento giuridico di tale circostanza è individuato da una parte della dottrina e della giurisprudenza nella lettura sistematica delle disposizioni in tema di filiazione legittima e naturale. Secondo una tesi minoritaria, invece, opererebbe nel campo una fonte consuetudinaria⁷.

⁷ I termini del dibattito sono esposti in Cass. 13298/2004, di cui è riportato un ampio stralcio *infra*.

Di tale questione è stata investita già nel corso degli anni '80 la Corte costituzionale, la quale ha dichiarato in due occasioni, con le ordinanze n. 176 e 586 del 1988, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale (nella prima pronuncia) degli artt. 71, 72 e 73 del r.d. n. 1238 del 1939⁸ (successivamente abrogato ad opera del D.P.R. 396/2000), nonché (nella seconda pronuncia) degli artt. 73 del suddetto r.d. 1238/1939, 6, 143-*bis*, 236, 237, comma 2, e 262, comma 2, c.c., nella parte in cui non prevedono la facoltà dei genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, nè il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno. In tali pronunce la Corte Costituzionale ha rilevato che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare tutelato dall'art. 29, comma 2, Cost.⁹ sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, così da essere non già imposto dai genitori ai figli, ma esteso *ope legis*, ed al tempo stesso ha riconosciuto come del tutto compatibile con il quadro costituzionale, ed anzi maggiormente aderente all'evoluzione della coscienza sociale, una sostituzione della regola vigente con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi ed idoneo a conciliare i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., ma ha ritenuto che tale innovazione normativa, anche per la pluralità delle soluzioni adottabili, appartenga alla esclusiva competenza del legislatore.

In considerazione del lungo periodo trascorso dalle suddette pronunce della Corte costituzionale, del maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, connessi alle profonde trasformazioni sociali frattanto intervenute, nonché degli impegni imposti da convenzioni internazionali e delle sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, la Corte di cassazione, con la già citata ordinanza 13298/2004¹⁰, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-*bis*, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, c.c., nonché 33 e 34 del D.P.R. 396/2000, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost.. Pare opportuno riportare ampiamente quanto argomentato dalla Suprema Corte: *"se l'assunzione di quello paterno si configurava nella vigenza delle disposizioni codicistiche tanto aderente al modello tradizionale di famiglia incentrato sull'autorità del marito/padre, da far apparire superflua una specifica*

⁸ "Ordinamento dello stato civile".

⁹ Il secondo comma dell'art. 29 Cost. stabilisce che "il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha dato attuazione a tale precetto, lasciando peraltro sussistere (in virtù della riserva di legge contenuta nell'ultima parte dell'articolo) alcuni limiti alla parità tra i coniugi. Un caso è costituito dal citato art. 143-*bis* c.c. in tema di cognome della moglie. Un altro caso è rappresentato dall'art. 316, quarto comma, c.c., secondo il quale "se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili".

¹⁰ Si veda la nota n. 5.

previsione normativa, nel sistema delineato dalla legge di riforma del 1975, ampiamente ispirata a principi di parità e di pari dignità tra i coniugi, la mancanza di una norma espressa appare assai meno giustificata, e può trovare ragione soltanto nella forza di radicati condizionamenti culturali in ordine alla differenza di ruoli e di poteri all'interno del nucleo familiare, che hanno consentito di privilegiare da tempo immemorabile anche in sede ereditaria la linea maschile attraverso il perpetuarsi del cognome paterno. Ed anche il recente d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, che detta il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, non contiene alcuna specifica disposizione circa l'assunzione del cognome da parte del figlio legittimo, prevedendo all'art. 29, n. 2, in relazione alla formazione dell'atto di nascita, che l'ufficiale dello stato civile indichi nell'atto stesso (tra l'altro) le generalità del padre e della madre. E tuttavia ritiene il Collegio che una norma nel senso indicato sia chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse. Ed invero l'art. 237 c.c. pone tra gli elementi costitutivi del possesso di stato il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere. L'art. 262 c.c., in materia di riconoscimento del figlio naturale, dispone al primo comma che il riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome del padre, in ragione di una evidente equiparazione della prole naturale riconosciuta alla prole legittima. Ed anche il secondo comma dell'art. 262 c.c., ai sensi del quale in caso di successivo riconoscimento del padre o successivo accertamento della paternità il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, sottende chiaramente, pur dopo l'intervento additivo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 297 del 1996, una più forte rilevanza del cognome paterno. Inoltre l'art. 299 c.c. in tema di adozione di maggiorenni prevede al terzo comma che se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito, ancora una volta nello spirito della piena equiparazione della posizione del figlio adottivo a quella del figlio legittimo. Analogamente, una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno appariva presupposta dalla disposizione di cui all'art. 72 comma 1 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, all'evidente scopo di evitare omonimie per avere essi già il medesimo cognome, così come è chiaramente sottintesa dal corrispondente art. 34, n. 1, del d.p.r. n. 396 del 2000, nonché dall'art. 33, n. 1, del citato d.p.r., che attribuisce al figlio legittimato (salva l'opzione esercitabile dal soggetto maggiorenne) il cognome del padre. Da tali più eterogenee previsioni si desume l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare. Sulla base di tale norma, che certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, il cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo. L'individuazione di una norma siffatta, nella necessaria correlazione con il

disposto dell'art. 6 c.c., il quale riconosce il diritto di ogni persona al nome che le è per legge attribuito, induce a dissentire dall'opinione espressa nella sentenza impugnata, sostenuta anche da parte della dottrina, che ravvisa il fondamento della attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine. E' peraltro appena il caso di ricordare che la consuetudine, quale strumento di formazione spontanea del diritto, postula una reiterazione e continuità di comportamenti conformi ad una medesima regola da parte della generalità dei consociati nella convinzione della loro doverosità; tali elementi non sono certamente riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione del cognome paterno, segnata da un'attività vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trovano alcuno spazio. Va altresì rilevato che una consuetudine nel senso indicato, ove ravvisabile, dovrebbe considerarsi *contra legem*, per il suo evidente contrasto con le norme del 1975 che delineano su basi paritarie il nuovo modello di famiglia e con i principi costituzionali di riferimento, e sarebbe quindi suscettibile di disapplicazione diretta da parte del giudice, atteso che, come è noto, l'indagine sulla legittimità di norme consuetudinarie, alla stregua dei precetti costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, spetta all'autorità giudiziaria che sia chiamata a farne applicazione, non rientrando dette norme tra le leggi o gli atti aventi forza di legge per i quali è devoluto il giudizio di legittimità alla Corte Costituzionale ... La tutela costituzionale offerta dall'art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", nella loro funzione essenziale di luoghi di promozione della personalità dei singoli componenti, esige che il diritto in discorso sia garantito, nell'ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia (così Corte Cost. 2002 n. 484; 1988 n. 183), nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori e di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna. Il dubbio di contrasto della norma in esame con l'art. 3 Cost. si fonda sull'evidente rilievo che l'attribuzione automatica ed indefettibile ai figli del cognome del marito si risolve in una discriminazione ed in una violazione del principio fondamentale di eguaglianza e di pari dignità, che nella legge di riforma del diritto di famiglia trova espressione e sostanza sia con riferimento ai rapporti tra i coniugi, che ai sensi dell'art. 143 c.c.. acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, sia con riguardo alla relazione con i figli, nei confronti dei quali l'art. 147 c.c. impone ai coniugi obblighi di identico contenuto. E' d'altro canto evidente che un sistema normativo nel quale sia consentita l'attribuzione al figlio (anche) del cognome della madre vale a realizzare il principio di eguaglianza non solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto alla prole, esprimendosi l'unità della famiglia, quale comunità di eguali, non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto che lega genitori e figli. Altrettanto forte è il sospetto di contrasto con l'art. 29, comma 2, Cost., atteso che il principio di eguaglianza sul quale il matrimonio è ordinato

costituisce esplicazione del principio fondamentale posto dall'art. 3 della Costituzione. Peraltro il necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, e la piena realizzazione del principio di eguaglianza non appare correttamente perseguibile attraverso una disposizione così marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che - come la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare già nella remota sentenza n. 133 del 1970, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi - è proprio la diseguaglianza a mettere in pericolo l'unità familiare, che al contrario si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità. Appare pertanto da rifiutare una lettura dell'art. 29, comma 2, Cost. tesa a contrapporre l'esigenza di tutela dell'unità familiare alla piena espansione del principio di eguaglianza tra i coniugi: in quanto funzionale alla realizzazione dell'unità della famiglia, tale principio non può connotarsi esclusivamente in chiave negativa, come divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso, ma implica anche il riconoscimento di un'eguale responsabilità dei coniugi nello svolgimento in concreto dei rapporti familiari, nel quadro di una reciproca solidarietà. Sembra al Collegio che il limite all'eguaglianza dei coniugi a tutela dell'unità della famiglia possa trovare giustificazione costituzionale solo in presenza di particolari situazioni che rendano indispensabile una specifica previsione normativa, e che comunque in ipotesi siffatte la soluzione legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all'altro non possa essere mai ancorata al criterio del sesso di appartenenza del coniuge designato, non tollerando il principio di cui all'art. 3 Cost., nè le varie convenzioni internazionali sui diritti umani cui l'Italia ha aderito, discriminazioni basate sul genere. E' peraltro da dubitare che la soluzione adottata nel nostro ordinamento sia effettivamente indispensabile al fine di assicurare l'unità familiare, non intendendosi come le altre soluzioni praticabili, ispirate al criterio della scelta preventiva dei coniugi - invocato nella fattispecie in esame - ovvero a quello del doppio cognome possano costituire attentato all'unità ed alla stabilità della famiglia, ed inducendo anzi a ritenere il contrario le numerose esperienze di altri Paesi che già vantano una regolamentazione rispettosa del principio di eguaglianza, a fronte delle quali la posizione dell'Italia è ormai decisamente minoritaria, quanto meno in ambito europeo. Nè può valere a giustificare il mancato rispetto dei principi costituzionali innanzi richiamati il rilievo che l'abbandono del principio di immediata ed automatica attribuzione di un unico e predeterminato cognome determinerebbe problemi ed incertezze nel sistema, sembrando che l'esplicazione del fondamentale principio costituzionale di eguaglianza non possa arrestarsi in presenza di inconvenienti pur seri, peraltro suscettibili di essere agevolmente risolti in via legislativa"¹¹.

¹¹ Anche il Consiglio di Stato ha recentemente avuto modo di sottolineare che "il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l'assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell'individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro, costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le

La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2006, n. 61, ha dichiarato l'inammissibilità di tale questione di legittimità costituzionale. Il giudice delle leggi ha sottolineato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento, con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna e con i vincoli e gli stimoli provenienti dalle fonti di diritto internazionale. Tuttavia, la Corte ha concluso che l'intervento che si invocava con la ordinanza di rimessione richiedeva una operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri. Ed infatti, nonostante l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il *petitum*, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi. Per la Corte, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore.

Alla luce di tale sentenza, la Corte di cassazione, con sentenza 14 luglio 2006, n. 16903 ha rigettato il ricorso che aveva dato origine alla questione di legittimità costituzionale, affermando che: *"nell'attuale quadro normativo la rilevata effettiva sussistenza di una norma di sistema attributiva del cognome paterno al figlio legittimo - sia pure certamente retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e sia pure non in sintonia con le fonti sopranazionali (che impongono agli Stati membri l'adozione di misure adeguate ad eliminare le discriminazioni di trattamento nei confronti della donna), ma che spetta comunque al legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato - si oppone dunque, allo stato, all'accoglimento della domanda formulata dalle parti"*.

innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutate da esperienze di paesi diversi, europei e non)" (15 gennaio-27 aprile 2004, n. 2572).

Il figlio adottivo

Ai sensi dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184¹², per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La Corte costituzionale (ordinanza n. 586 dell'11-19 maggio 1988) ha chiarito che *"analogamente ai figli legittimi, l'adottato assume il cognome determinato dalla legge come segno distintivo dei membri della famiglia legittima costituita dai genitori adottivi col matrimonio, cioè, secondo l'ordinamento vigente, il cognome del marito"*.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della medesima legge (secondo cui, se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta), l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Per quanto riguarda invece l'adozione di persone maggiori di età, ai sensi dell'art. 299 c.c. l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. In particolare, se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120, ha affermato che la precedenza del cognome dell'adottante non appare irrazionale, così come non può costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario. La lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante.

Il primo periodo del secondo comma dell'art. 299 c.c. stabilisce tuttavia che l'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. La *ratio* di tale previsione risiede nella volontà di far scomparire il cognome imposto dall'ufficiale di stato civile, ritenuto rivelatore di origine illegittima e dunque generatore di stigma sociale. La Corte costituzionale, con la suddetta sentenza 120/2001, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. La Corte ha infatti rilevato che: *"tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l'invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma"*

¹² "Diritto del minore ad una famiglia".

costituzionale ... Nel caso in esame, non solo l'interessato ha utilizzato da sempre quel cognome [il cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile, ndr], trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si é radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi". Ed é innegabile, d'altra parte, che l'antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio é superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l'adottato acquisisca uno status del quale era privo non é motivo sufficiente per negare la violazione dell'art. 2 della Costituzione. Non può essere dimenticato, d'altronde, che la norma in esame é anche del tutto irrazionale alla luce della riforma dell'adozione di cui alla menzionata legge n. 184 del 1983. Con questa legge, infatti, si é compiuta una netta distinzione fra l'adozione di minori, sia essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se la ratio della prima é, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo – il che spiega l'assunzione, da parte dell'adottato, del solo cognome dell'adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (art. 27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari – l'obiettivo della seconda evidentemente non é il medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine ... La scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso del maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione, sicché risulta violato l'art. 3 della Costituzione".

Gli ultimi due periodi del secondo comma dell'art. 299 c.c. sanciscono che il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato assume il cognome dell'adottante.

LE FONTI INTERNAZIONALI

Sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale hanno ricordato che una modifica della normativa italiana in materia di cognome è imposta anche da fonti convenzionali internazionali.

In particolare, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132, all'art. 16 ha impegnato gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la

discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, (lett. g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

Al proposito è stato notato in dottrina che: *"la Convenzione (resa efficace, nel nostro ordinamento, attraverso una legge, ordinaria, di ratifica, fonte di cognizione sott'ordinata alla Corte costituzionale) va temperata con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, al pari del principio di uguaglianza, dell'unità familiare. Inoltre, l'articolo 16 della Convenzione pare assicurare parità di diritti "tra coniugi", ossia nell'ambito del rapporto orizzontale (e, in questo senso, trova piena applicazione nell'art. 143-bis del codice civile, secondo il quale la moglie "aggiunge" semplicemente il cognome del marito al proprio), senza investire il rapporto tra genitori e figli"*¹³.

Le corti hanno altresì ricordato che, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), il Consiglio d'Europa ha affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Sono state infine ricordate una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, *affaire Unal Teseli c. Turquie*; 24 ottobre 1994, *affaire Stjerna c. Finlande*; 24 gennaio 1994, *affaire Burghartz c. Suisse*).

Si ricorda infine che, con sentenza del 2 ottobre 2003 (caso C-148/02, *Carlos Garcia Avello c. Belgio*), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro (nel caso di specie, i minori in questione - aventi nazionalità belga e spagnola - erano stati registrati dall'ufficiale di stato civile belga con il doppio cognome del padre, in ottemperanza alla legge belga che attribuisce ai figli lo stesso cognome del padre,

¹³ E. BOGHETICH, *Cognome materno ai figli legittimi: a decidere sarà la Corte costituzionale*, in "Diritto e giustizia", 2004, 32, 24.

invece che col primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto dalle leggi e dalle consuetudini spagnole. Conseguentemente, detti minori risultavano chiamarsi Garcia Avello in Belgio e Garcia Weber in Spagna, con conseguenti problemi di carattere pratico, oltre che personale).

In applicazione di tale sentenza, il Tribunale di Bologna, con decreto del 9 giugno 2004, ha affermato che *"la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell'ambito dell'Unione una sola identità personale e familiare e ad esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola ed italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità"*.

CENNI DI DIRITTO COMPARATO¹⁴

In Spagna, come già ricordato, vige la regola del doppio cognome e ogni individuo porta il primo cognome del padre unito al primo cognome della madre. Tradizionalmente, e analogamente a quanto avviene in alcuni paesi del Sudamerica, il cognome del padre precedeva sempre il cognome della madre (con la conseguenza che, alla generazione successiva, veniva trasmesso il cognome della famiglia paterna, mentre quello della famiglia materna andava perduto). Tale consuetudine è stata poi formalizzata nell'art. 194 del regolamento del registro civile, approvato con decreto del 14 novembre 1958, secondo il quale, per l'appunto, il primo cognome di ogni cittadino spagnolo è costituito dal primo cognome del padre, mentre il secondo è rappresentato dal primo dei cognomi della madre. Tale articolo fa tuttavia salva la facoltà prevista dall'art. 109 del codice civile. Tale ultima disposizione è stata modificata dalla legge 5 novembre 1999, n. 40, al fine di renderla compatibile con il principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione spagnola e dalle fonti internazionali sopra indicate. Il testo attualmente in vigore stabilisce che il padre e la madre possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da dare al primogenito (è dunque necessario l'accordo tra i genitori, in assenza del quale si applica la disciplina ordinaria. E' stato pertanto osservato che, nonostante la modifica, l'art. 109 continua ad essere discriminatorio nei confronti delle donne, che non potranno mai trasmettere il proprio cognome alle generazioni successive alla prima in assenza di un accordo del marito/compagno in tal senso). Tale sequenza sarà poi

¹⁴ In merito, si veda il dossier *"La transmission du nom patronymique"* (n. LC 69, febbraio 2000), a cura della Divisione studi di legislazione comparata del Servizio affari europei del Senato francese. Si vedano inoltre M.N. BUGETTI, *op. cit.*, pagg. 445-446 e V. CARBONE, *Quale futuro per il cognome?*, in *"Famiglia e diritto"*, 2004, fasc. 5, pagg. 464-466.

automaticamente attribuita anche ai figli nati successivamente alla medesima coppia.

Il figlio, al compimento della maggiore età, potrà proporre istanza per l'inversione dell'ordine dei cognomi.

In Germania, i coniugi, ai sensi dell'art. 1355 BGB, possono scegliere il cognome della famiglia (che viene dunque trasmesso alla prole) o optare per il mantenimento dei rispettivi cognomi. Il coniuge il cui cognome non è stato scelto come cognome della famiglia può aggiungere il proprio cognome a quest'ultimo. Nel caso in cui i genitori non abbiano scelto un cognome per la famiglia, l'art. 1616 BGB prevede che ai figli venga attribuito o il cognome del padre o quello della madre, in base a quanto concordato dai genitori. Nel caso in cui manchi l'accordo tra i genitori, in passato la giurisprudenza si era espressa a favore del doppio cognome, soluzione che è stata poi abbandonata in quanto considerata foriera di problemi pratici. Il secondo comma dell'art. 1617 BGB prevede ora che il tribunale richieda ad uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino. Se il termine fissato dal tribunale in tal senso decorre senza che la scelta sia stata effettuata, al bambino viene attribuito il cognome del genitore al quale il tribunale aveva demandato la determinazione. Il cognome scelto o comunque attribuito al primogenito viene automaticamente attribuito ai successivi figli della coppia.

In Inghilterra e Galles, i genitori hanno teoricamente la massima libertà di scelta nell'individuazione del cognome del figlio legittimo (attribuzione del cognome del padre o del cognome della madre o di entrambi o addirittura di un cognome diverso da quello dei genitori). E' tuttavia prevalente l'attribuzione del cognome del padre.

In Francia, ai sensi dell'art. 311-21 del codice civile, come novellato di recente con effetto dal gennaio 2005, i genitori possono attualmente scegliere il cognome da attribuire al figlio: o il cognome paterno o quello materno, o quello di entrambi nell'ordine da loro stessi scelto, ma con il limite di un solo cognome per ciascuno. In mancanza di dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale di stato civile attribuisce al bambino il cognome di quello dei genitori nei confronti del quale è stata preventivamente accertata la filiazione. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata simultaneamente nei confronti di entrambi i genitori, al bambino viene attribuito il nome del padre. Il cognome scelto o comunque attribuito al primogenito viene automaticamente attribuito ai successivi figli della coppia.

In Belgio, l'art. 335 del codice civile prevede che nel caso in cui sia stabilita solo la filiazione nei confronti del padre o nel caso in cui la filiazione sia stabilita contemporaneamente nei confronti del padre e della madre al bambino viene attribuito il cognome del padre (salvo che il padre sia sposato e riconosca un

bambino concepito, in costanza di matrimonio, da una donna diversa dalla moglie).

In Svizzera, l'art. 160 del codice civile stabilisce che il cognome coniugale è quello del marito e che la sposa può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, antepoendolo a quello coniugale. Tuttavia, l'art. 30, comma 2, del codice civile prevede che i coniugi possano richiedere al governo cantonale l'autorizzazione a portare il cognome della sposa. Tale istanza deve essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto. Ai sensi dell'art. 270 del codice civile, se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome (in caso contrario porterà il cognome della madre).

SCHEDE DI LETTURA

A.S. 19

"Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli"

Art. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*) – Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di

entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio*). – Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-*bis*.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale».

Il disegno di legge in questione è composto di tre articoli e contiene disposizioni riguardanti sia il cognome dei coniugi che quello della prole. Secondo la relazione di accompagnamento, esso si pone un duplice obiettivo: a) consentire a ciascuno dei coniugi di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla e b) prevedere la possibilità di trasmettere ai figli anche il cognome della madre.

L'**art. 1** novella l'art. 143-*bis* c.c. (ai sensi del quale attualmente la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze), stabilendo che ciascun coniuge conservi il proprio cognome.

L'**art. 2** introduce dopo l'art. 143-*bis* c.c. un nuovo art. 143-*bis*.1 che rimette all'accordo dei genitori la scelta del cognome del figlio legittimo, lasciando loro la scelta tra cognome paterno, cognome materno o doppio cognome.

In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

La facoltà di scelta dei genitori può essere esercitata solo al momento della nascita del primogenito in quanto per i figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è previsto che l'ufficiale di stato civile proceda d'ufficio ad attribuire lo stesso cognome attribuito al primogenito.

Al fine di evitare l'attribuzione di un numero eccessivamente elevato di cognomi, il terzo comma dell'art. 143-*bis*.1 prevede che il soggetto al quale siano stati attribuiti i cognomi di entrambi i genitori debba necessariamente scegliere quale dei due trasmettere al proprio figlio (viene così salvaguardato il principio di libertà e la parità tra il cognome del padre e quello della madre).

L'**art. 3** del disegno di legge in questione novella l'art. 262 c.c., in materia di cognome del figlio naturale.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 262 c.c., in virtù del quale il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto resta invariato.

Viene invece modificato il secondo periodo del primo comma. Mentre la versione vigente prevede che in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambe i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre, la proposta estende al figlio naturale il sistema di attribuzione del cognome prefigurato per il figlio legittimo dall'art. 2 (accordo dei genitori e, in mancanza di accordo, attribuzione d'ufficio dei due cognomi in ordine alfabetico).

Anche il secondo comma dell'art. 262 c.c., in materia di riconoscimento tardivo, viene modificato. In primo luogo, mentre la versione vigente prende in espressa considerazione il solo caso in cui sia la madre ad aver provveduto per prima al riconoscimento, la proposta, in ossequio al principio di parità tra uomo e donna, elimina i termini "padre" e "madre" e fa genericamente riferimento al caso in cui la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore. In secondo luogo, mentre oggi il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, la proposta elimina il riferimento alla possibilità di sostituzione e dunque prevede la necessaria coesistenza dei due cognomi (in questo caso non in ordine alfabetico ma in ordine di priorità cronologica nel riconoscimento).

Il terzo comma dell'art. 262 c.c., secondo il quale nel caso di minore età del figlio il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre, è conseguentemente eliminato.

<i>Testo vigente</i>	<i>A.S. 19</i>
Codice Civile	
Art. 143-bis - (<i>Cognome della moglie</i>) - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.	Art. 143-bis - (<i>Cognome dei coniugi</i>) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
	Art. 143-bis.1 (Cognome del figlio di genitori coniugati)
	Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.
Art. 262 - (<i>Cognome del figlio</i>) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del	Art. 262 - (<i>Cognome del figlio</i>) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i

<i>Testo vigente</i>	<i>A.S. 19</i>
Codice Civile	
padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa, l'assunzione del cognome del padre.	genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale.

A.S. 26

"Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie"

Art. 1.

1. Gli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile, sono abrogati.

Art. 2.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Il disegno di legge in questione, composto di due articoli, interviene solo sulle disposizioni di legge in materia di cognome della moglie, con l'intento di rimuovere dall'ordinamento italiano ogni traccia dell'istituto della potestà maritale.

L'**art. 1** interviene sulle disposizioni contenute nel codice civile, prevedendo l'abrogazione dell'art 143-*bis* (che, come si ricorda, prevede che la donna aggiunga al proprio cognome quello del marito) e, conseguentemente, dell'art. 156-*bis*, secondo cui il giudice può ora vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

L'**art. 2** interviene invece sulla legge 10 dicembre 1970, n. 898¹⁵, prevedendo l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5, ai sensi dei quali la donna, a seguito dell'emissione della sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (comma 2); il tribunale, con la suddetta sentenza, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (comma 3); tale decisione può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti (comma 4).

¹⁵ "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

<i>Testo vigente</i>	A.S. 26
Codice Civile	
Art. 143-bis - (Cognome della moglie) - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. Art. 156-bis - (Cognome della moglie) - Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.	Abrogati.
Legge 10 dicembre 1970, n. 898 <i>Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio</i> Art. 5	
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.	<i>1. Identico.</i>
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.	2. Abrogato.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.	3. Abrogato.

Testo vigente	A.S. 26
Legge 10 dicembre 1970, n. 898 <i>Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio</i> Art. 5	
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.	4. Abrogato.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.	5. <i>Identico.</i>
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.	6. <i>Identico.</i>
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.	7. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 26
Legge 10 dicembre 1970, n. 898 <i>Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio</i> Art. 5	
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.	<i>8. Identico.</i>
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.	<i>9. Identico.</i>
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.	<i>10. Identico.</i>
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.	<i>11. Identico.</i>

A.S. 580

"Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli"

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:
«Il figlio assume il cognome della madre».

Art. 2.

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 237. – (*Fatti costitutivi del possesso di stato*). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- 1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;
- 2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;
- 3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- 4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. – (*Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre*). – Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il

cognome del padre. Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie».

Art. 5.

1. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile sono abrogati.

Art. 6.

1. Qualora, al momento della nascita, il padre abbia già altri figli che portano il suo cognome, i genitori devono dichiarare all'ufficiale di stato civile, entro tre giorni dalla nascita, il cognome che intendono dare al figlio. In caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del padre.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge in questione è composto di sette articoli, che intervengono sia in materia di cognome della moglie che della prole.

L'**art. 1** prevede l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 6 c.c. (in tema di diritto al nome), in base al quale il figlio assumerebbe il cognome della madre (cioè

dovrebbe applicarsi dunque indipendentemente dal fatto che il figlio sia legittimo o naturale).

La relazione di accompagnamento afferma che il disegno di legge in esame *"non intende affatto mettere in discussione la scelta paritaria all'interno della coppia e del nucleo familiare, ma si pone esclusivamente l'obiettivo di riconoscere, anche a livello legislativo, il rapporto - diverso rispetto al padre - che la madre ha con i figli, sia durante la maternità sia dopo la nascita: nessuno può mettere in dubbio l'inalienabile priorità della relazione della madre con le figlie e i figli, pur nella condivisione, con il padre, della responsabilità della loro crescita e della loro educazione"*.

L'**art. 2** novella l'art. 237 c.c., in materia di possesso di stato¹⁶. Quest'ultimo prevede attualmente che tra i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo rientrino le seguenti circostanze: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere e che il padre l'abbia trattato come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa. La proposta in questione sostituisce al termine "padre" la parola "madre" (oltre ad eliminare il riferimento al collocamento della prole).

L'**art. 3** novella l'art. 262 c.c., la cui rubrica viene modificata in "cognome del figlio riconosciuto dal solo padre". Il primo comma di quest'ultimo, ai sensi del quale "il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre" è sostituito dal primo periodo del nuovo comma unico, secondo cui "il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre".

L'attuale secondo comma, che disciplina il caso del riconoscimento successivo da parte del padre, disponendo che il figlio possa assumere il cognome di quest'ultimo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, rimane invariato ma a parti invertite (riconoscimento successivo da parte della madre, possibilità di aggiunta o sostituzione al cognome del padre).

Anche l'ultimo comma dell'art. 262 c.c. ("nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre") viene modificato conformemente al criterio ispiratore dell'intero disegno di legge, con la sostituzione del termine "madre" alla parola "padre".

L'**art. 4** interviene sull'art. 299 c.c., in materia di cognome dell'adottato maggiore di età. Nel novellare il comma 3, si prevede che se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume - non più il cognome del marito, bensì - il cognome della moglie.

¹⁶ Lo status di figlio legittimo si prova di norma con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (art. 236, comma 1, c.c.). Tuttavia, qualora manchi tale atto, la filiazione legittima può essere provata tramite il possesso continuo dello stato di figlio legittimo (ossia la dimostrazione del fatto che la persona è stata sempre considerata figlia legittima di determinati soggetti).

L'**art. 5** interviene sulle disposizioni codicistiche in materia di cognome della moglie, disponendo l'abrogazione dell'**art. 143-bis** (che, come si ricorda, prevede che la donna aggiunga al proprio cognome quello del marito) e, conseguentemente, dell'**art. 156-bis**, secondo cui il giudice può ora vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

*Si rileva che l'articolo in esame non dispone invece l'espressa abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'**art. 5** legge 10 dicembre 1970, n. 898¹⁷, in merito agli effetti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sul cognome della moglie.*

L'**art. 6** disciplina il caso in cui il padre abbia già altri figli che portano il suo cognome (caso che sembrerebbe potersi verificare solo qualora figli nati da precedenti relazioni non siano stati riconosciuti dalla madre), prevedendo in tale situazione - in deroga al principio generale per cui il figlio ha sempre il cognome della madre che lo abbia riconosciuto - una facoltà di scelta dei genitori i quali, entro tre giorni dalla nascita, devono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome che intendono dare al figlio. In caso di disaccordo è previsto che il figlio assuma il cognome del padre.

L'**art. 7** prevede che la legge entri in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹⁷ "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

Testo vigente	A.S. 580
Codice Civile	
Art. 6 - (<i>Diritto al nome</i>) - Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.	Art. 6 - (<i>Diritto al nome</i>) - Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Il figlio assume il cognome della madre. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 237 - (<i>Fatti costitutivi del possesso di stato</i>) - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.	Art. 237 - (<i>Fatti costitutivi del possesso di stato</i>) - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere; 2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione; 3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; 4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Testo vigente	A.S. 580
Codice Civile	
Art. 262 - (<i>Cognome del figlio</i>) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.	Art. 262 - (<i>Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre</i>) - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre.
Art. 299 - (<i>Cognome dell'adottato</i>) - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del	Art. 299 - (<i>Cognome dell'adottato</i>) - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie.

marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.	Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 143-bis - (Cognome della moglie) - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. Art. 156-bis - (Cognome della moglie) - Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.	Abrogati.

Ultimi dossier del Servizio Studi

18	Dossier	Raccolta di dottrina sulle Commissioni parlamentari d'inchiesta
19	Dossier	DPEF 2007-2011 e questioni del "federalismo fiscale"
20	Schede di lettura	Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (parti di interesse della 13a Commissione permanente)
21	Dossier	Disciplina delle intercettazioni telefoniche nell'ordinamento italiano
22	Dossier	La riforma costituzionale tedesca - (<i>Föderalismusreform</i>)
23/I	Dossier	Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 Doc. LVII n. 1 - Volume I - Il DPEF 2007-2011. L'Allegato I - Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive
23/II	Dossier	Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 Doc. LVII n. 1 - Volume II - Il DPEF 2007-2011. L'Allegato II - Programma delle infrastrutture
24/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 845 "Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali"- Volume I
24/II	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 845 "Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali"- Volume II
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 846 "Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale"
26	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 741 Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Gli emendamenti della Commissione bilancio - L'emendamento 1.1000 del Governo - Edizione provvisoria
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 881 "Concessione di indulto" - Edizione provvisoria
28	Documentazione di base	Testo della risoluzione n. 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza ONU e degli altri atti in essa richiamati
29	Testo a fronte	Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"): lo stato di attuazione
30	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 786 "Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità"
31	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 635-A "Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>